
Le nuove misure di fiscali alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Prime precisazioni sulle categorie che possono rinviare i versamenti (Articolo 61 del Decreto).

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, denominato "Cura Italia" sono state introdotte una serie di misure che vanno ad aggiungersi ai precedenti interventi legati all'emergenza epidemiologica da Coronavirus, confluiti nei D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo 2020 e n. 6 del 22 febbraio 2020.

Gli articoli da 60 a 62¹ del Decreto disciplinano la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti tributari e previdenziali stabilendo un reticolato di scadenze variabili in dipendenza di criteri selettivi diversi: **(i)** soggettivo; **(ii)** quantitativo; **(iii)** territoriale; **(iv)** temporale. Per la varietà di criteri il sistema di scadenze che ne deriva è tutt'altro che semplice.

L'articolo 60² contiene l'unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti, ossia la proroga al 20.03.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020. Per andare oltre il 20.03.2020 occorre quindi rientrare in una delle previsioni degli articoli successivi.

L'art. 61³, in particolare, individua **categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria ulteriori** rispetto a quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 8, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

¹ Vds. art. 62, co. 1 del Decreto, rubricato "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi" il quale prevede che: "Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020[...]"

² Vds. art. 60 del Decreto, rubricato "Rimessione in termini per i versamenti" il quale prevede che: "I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020".

³ Vds. art. 61, co. 2 del Decreto, rubricato "Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria" ai sensi del quale: "[...] Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: [...] m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie,

L'articolo 61 ha infatti esteso la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'IVA ai soggetti operanti nei settori elencati dal comma 2, lettere da a) a q), **tra cui:**

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, **marittime** o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, **marittimo**, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, **marittimo**, fluviale, lacuale e lagunare. Il comma 3 della stessa disposizione ha poi esteso anche l'IVA.

Riguardo alla delimitazione dei soggetti che rientrano nella previsione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito unitamente alla Risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020 una tabella che riporta, "**a titolo indicativo**, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", che si [allega](#).

Tale tabella non può quindi in alcun modo ritenersi limitativa ad individuare i soggetti cui la sospensione prevista dalla disposizione si applica. Il punto è stato confermato anche al "webinar" organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nella giornata di ieri, 19 marzo (h. 15-17), in cui è stato ulteriormente precisato che la tabella rappresenta un'immediata risposta pratica con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco puramente indicativo delle attività comprese, **fermo restando che per l'individuazione delle stesse deve farsi riferimento alle attività elencate nell'art. 61 del Decreto**.

seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; [...]".

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu